

MEMORIA

Audizione informale presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Camera dei deputati

A.C. 2911 – *Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62*

Osservazioni sull'articolo 7 e proposta emendativa

Roma, 14 maggio 2026

1. Premessa

Confintesa – Confederazione Intesa Sindacale è una confederazione sindacale autonoma rappresentativa di circa 445.000 lavoratori, articolata in 95 sedi territoriali in 17 regioni. È membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal 2023.

Confintesa **condivide il principio ispiratore dell'articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026**, che riconduce la nozione di salario giusto alla contrattazione collettiva nazionale qualificata e configura un meccanismo di condizionalità tra accesso ai benefici contributivi e rispetto del trattamento economico complessivo. La ratio antidumping del Capo II costituisce un avanzamento del sistema italiano di tutela retributiva e si colloca in continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente.

La presente memoria si concentra su un aspetto tecnico circoscritto dell'articolo 7 – la nozione di *trattamento economico complessivo* – che, allo stato della formulazione, presenta un disallineamento rispetto a una norma vigente di pari rango (l'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e rispetto ai principi affermati dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2026. La proposta emendativa che si avanza è **tecnica e non politica**: non incide sul principio di parità retributiva voluto dal legislatore, ma ne specifica il parametro di confronto in coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

2. La questione tecnica: la nozione di trattamento economico complessivo

L'articolo 7, ai commi da 1 a 4, individua nel *trattamento economico complessivo* definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il parametro per la determinazione del salario giusto. Il comma 5 subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto alla corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore a tale parametro.

La formulazione *trattamento economico complessivo* non è oggetto di definizione normativa nel decreto. Lo stesso dossier dei servizi studi della Camera, nella scheda di lettura relativa all'articolo 7, segnala *l'opportunità di chiarire* diversi profili applicativi della disposizione, anche in relazione al perimetro di applicazione del comma 5.

In assenza di una definizione legislativa, la nozione si presta a due letture alternative:

- (i) una lettura *ampia*, coerente con la prassi giurisprudenziale e con l'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, che include nel trattamento economico complessivo, oltre alle voci retributive dirette, anche gli istituti del trattamento economico normativo quantificabili in termini economici (contributo datoriale alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e alla bilateralità, welfare contrattuale ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

- (ii) una lettura *ristretta*, limitata alle voci fisse della retribuzione globale annua, sul modello dei parametri richiamati dall'allegato I.01 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *isolatamente considerati*.

La scelta tra le due letture non è neutra. Determina la perimetrazione del parametro di confronto, l'identificazione dei datori conformi e non conformi all'articolo 7, comma 3, e quindi l'effettiva platea dei beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 5. La presente memoria sostiene che la lettura (i) sia l'unica coerente con il quadro normativo vigente, e che la sua codificazione legislativa in sede di conversione sia opportuna per evitare che la scelta resti rimessa alla prassi amministrativa o al contenzioso.

3. Il coordinamento con l'allegato I.01 del decreto legislativo n. 36 del 2023

L'allegato I.01 al codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 73 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, disciplina la verifica di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici. La disposizione prescrive la valutazione **congiunta del trattamento economico complessivo (TEC) e del trattamento economico normativo (TEN)**, quest'ultimo comprensivo di previdenza complementare, sanità integrativa, bilateralità e welfare contrattuale.

L'orientamento amministrativo dell'ANAC, espresso nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023, qualifica TEC e TEN come *complesso inscindibile* ai fini della valutazione di equivalenza tra CCNL.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026, ove interpretato secondo la lettura (ii) sopra delineata, introduce nell'ordinamento un parametro più ristretto rispetto a quello già codificato dall'allegato I.01. **Lo stesso ordinamento utilizzerebbe dunque due parametri diversi per la valutazione comparativa dei medesimi contratti collettivi**: un parametro più ampio negli appalti pubblici (TEC + TEN), un parametro più ristretto agli effetti dell'articolo 7 del decreto. Si tratta di un'asimmetria sistemica che genera incertezza applicativa, contenzioso prospettico e, soprattutto, una contraddizione di valutazione tra ambiti normativi che condividono la medesima funzione antidumping.

4. Coerenza con altre fonti rilevanti

L'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 – sottoscritto da Confindustria con CGIL, CISL e UIL – ha espressamente codificato la valutazione comparativa sui parametri congiunti TEC e TEN. Le organizzazioni che il decreto qualifica come comparativamente più rappresentative hanno dunque *già concordato pattiziamente* che il welfare contrattuale costituisce parte integrante del trattamento complessivo.

La sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2026, depositata il 30 aprile 2026, al punto 9.3.2 della motivazione qualifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023 come istituito a *nitida funzione antidumping*, che opera *attraverso la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata*. Al punto 9.3, la Corte richiama il principio per cui la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi *deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile*. La pronuncia, pur emessa in materia di appalti pubblici, fissa un canone interpretativo riferibile alla medesima funzione antidumping perseguita dall'articolo 7 del decreto in esame.

La legge 26 settembre 2025, n. 144 (Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva), espressamente richiamata dalla Corte costituzionale al punto 9.3.4 della sentenza n. 60/2026, configura, secondo la Consulta, *il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale*. L'allineamento dell'articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026 a tale punto di equilibrio costituisce, dunque, esigenza non solo di coordinamento, ma di coerenza sistematica.

5. Il rischio applicativo

Una lettura ristretta dell'articolo 7, comma 3, produce esiti applicativi paradossali.

Un contratto collettivo nazionale che presenti retribuzione tabellare lievemente inferiore a quella del contratto leader, ma sia accompagnato da welfare contrattuale strutturato (previdenza complementare obbligatoria, sanità integrativa con prestazioni equivalenti o superiori, bilateralità funzionante, welfare ex articolo 51 TUIR), può garantire al lavoratore un trattamento sostanziale **pari o superiore** a quello del contratto leader. La lettura ristretta, considerando solo le voci dirette, qualificherebbe nondimeno il datore applicatore come non conforme. L'effetto sarebbe duplice. Sul piano amministrativo: esposizione a contestazioni e perdita di accesso ai benefici per datori che assicurano sostanzialmente al lavoratore un trattamento pari o superiore. Sul piano sistemico: **disincentivo all'adozione di istituti di welfare contrattuale** – istituti che il legislatore tributario ha esplicitamente agevolato attraverso l'articolo 51 TUIR e che le politiche pubbliche degli ultimi anni hanno costantemente promosso. La lettura ristretta dell'articolo 7 agirebbe, quindi, in direzione contraria alla traiettoria legislativa di sostegno al welfare contrattuale e alla previdenza complementare di secondo pilastro.

6. Proposta emendativa

All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il trattamento economico complessivo comprende, oltre alle voci retributive dirette, gli istituti del trattamento economico normativo previsti dal contratto collettivo applicato e quantificabili in termini economici, ivi inclusi il contributo datoriale alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e alla bilateralità, nonché il welfare contrattuale ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

7. Caratteristiche dell'emendamento

7.1 Tecnico, non politico

L'emendamento non incide sul principio di parità retributiva voluto dal legislatore. Specifica il parametro di confronto in coerenza con norma vigente di pari rango (allegato I.01 D.lgs. 36/2023) e con la giurisprudenza costituzionale recente. È un emendamento di **coordinamento normativo**, non di modifica del principio.

7.2 Verificabilità del parametro

L'emendamento limita espressamente il computo agli istituti del trattamento economico normativo *quantificabili in termini economici*. La formula tecnica esclude valutazioni discrezionali caso per caso e mantiene il controllo nell'ambito di parametri misurabili e documentati nei flussi previdenziali ordinari. Le componenti incluse sono espresse in termini quantitativi nei contratti collettivi: il contributo datoriale alla previdenza complementare è definito in percentuale della retribuzione utile TFR; il contributo alla sanità integrativa è espresso in importo fisso mensile o annuo; il contributo alla bilateralità è parimenti quantificato; il welfare ex articolo 51 TUIR è documentato nei piani aziendali e fiscalmente tracciato.

7.3 Neutralità finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non modifica i meccanismi di accesso ai benefici contributivi, non incide sui limiti di spesa autorizzati dall'articolo 17 del decreto, non amplia

né restringe la platea dei beneficiari. Specifica esclusivamente il parametro qualitativo di valutazione del trattamento economico, lasciando inalterati gli equilibri finanziari del provvedimento.

8. Coerenza applicativa con l'articolo 9 del decreto

L'efficacia dell'emendamento proposto presuppone un'attuazione coerente dell'articolo 9, comma 4, del decreto, ai sensi del quale il CNEL provvede a estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Tale attività di estrazione e aggiornamento, perché il parametro di valutazione del comma 3 dell'articolo 7 sia effettivamente operativo per la generalità dei contratti collettivi, **deve essere svolta con criteri uniformi** per tutti i contratti collettivi nazionali depositati nell'archivio nazionale, senza esclusioni o gradazioni applicative. Confintesa segnala l'opportunità che l'amministrazione, in sede di attuazione, dia conto di criteri trasparenti e non selettivi nell'estrazione dei dati, e si riserva di sviluppare ulteriormente questo profilo nel prosieguo dell'iter di conversione.

9. Trasparenza e legittimazione

Confintesa è firmataria di contratti collettivi nazionali che, in alcuni casi, presentano un trattamento economico tabellare inferiore al contratto leader di settore, **compensato da trattamento economico normativo strutturato**: welfare contrattuale, previdenza complementare aziendale, sanità integrativa, bilateralità.

I dati relativi a tali contratti sono pubblicati dalla stessa Confintesa, in modalità trasparente e accessibile, sul sito *contrattipirata.it*. L'iniziativa di trasparenza è stata promossa dalla Confederazione per consentire un confronto pubblico, oggettivo e verificabile, tra i contratti collettivi nazionali da essa sottoscritti e quelli di altre confederazioni.

L'emendamento qui proposto si applica integralmente **anche ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da Confintesa**. La Confederazione non chiede un trattamento favorevole per i propri contratti, ma una lettura sistemica del parametro di confronto coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente. L'emendamento non favorisce alcun specifico contratto collettivo né alcuna specifica organizzazione sindacale: estende l'orizzonte di valutazione a *tutti* gli istituti economicamente quantificabili previsti da *qualsiasi* contratto collettivo nazionale, secondo il principio di equivalenza sostanziale già accolto nell'ordinamento per gli appalti pubblici.

10. Considerazioni conclusive su due possibili obiezioni

10.1 Sul rischio di una lettura come strumento di sdoganamento di contratti minoritari

L'emendamento non amplia in alcun modo lo spazio dei contratti collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Mantiene integralmente il vincolo previsto dal comma 3 dell'articolo 7: il trattamento economico complessivo dei contratti diversi dai leader non può essere inferiore a quello del leader. Ciò che l'emendamento specifica è *come si misura* tale trattamento, applicando il medesimo principio di equivalenza già adottato dall'ordinamento per gli appalti pubblici. Un contratto collettivo che presenti un trattamento economico complessivo (TEC + TEN quantificabile) inferiore al leader resta, anche dopo l'emendamento, non conforme all'articolo 7.

11. Disponibilità al confronto

Confintesa resta a disposizione della Commissione per audizioni di approfondimento, contributi tecnici e ogni altra forma di confronto utile in sede di conversione del decreto-legge. La Confederazione apprezza l'apertura del canale di confronto su un provvedimento di rilevanza sistemica per il futuro della contrattazione collettiva nazionale e per la tutela dei lavoratori italiani.

Francesco Prudeniano

Segretario Generale

Confintesa

Francesco Prudeniano

